



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO - SETTORE ATTUAZIONE
OPERE IDRAULICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-183.1.0.-2

L'anno 2018 il giorno 12 del mese di Febbraio il sottoscritto Valcalda Roberto in qualita' di dirigente di Settore Attuazione Opere Idrauliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Interventi urgenti non programmabili su tombinature, argini, ponti e briglie di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale. Accordo Quadro per gli anni 2017-2018-2019". Approvazione della modifica della procedura di gara. (C.U.P. B34H17000060004 - CIG 7275519C33)

Adottata il 12/02/2018
Esecutiva dal 12/02/2018

12/02/2018	VALCALDA ROBERTO
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO - SETTORE ATTUAZIONE OPERE IDRAULICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-183.1.0.-2

OGGETTO Interventi urgenti non programmabili su tombinature, argini, ponti e briglie di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale. Accordo Quadro per gli anni 2017-2018-2019". Approvazione della modifica della procedura di gara. (C.U.P. B34H17000060004 - CIG 7275519C33)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con deliberazione della G.C. 25/5/2017, n. 127, è stato approvato il progetto definitivo, redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 dal Settore Attuazione Opere Idrauliche dell'allora Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie, degli interventi urgenti non programmabili su tombinature, argini, ponti e opere idrauliche ubicate sui tutto il territorio comunale, per l'anno 2017, il cui costo ammonta a € 500.000,00;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2017-183.1.0.-29 del 14.11.2017, esecutiva, sono stati approvati, tra l'altro:

- i lavori e le procedure di gara degli "Interventi urgenti non programmabili su tombinature, argini, ponti e briglie di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale, anni 2017-2018-2019" per un importo complessivo di € 1.500.000,00;
- la realizzazione dei lavori mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/16, con unico operatore economico, senza possibilità di rilanci, con previsione di durata triennale;
- la documentazione progettuale integrativa a quella già approvata con la Deliberazione della G.C. 25/5/2017, n. 127, necessaria per l'indizione della gara costituita da Quadro Economico (articolato su tre annualità), Capitolato Speciale d'Appalto, schema di Accordo Quadro, schema di Contratto Attuativo;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la presa d'atto di non suddividere in lotti diversi e con diverse imprese esecutrici l'accordo quadro in considerazione del contenuto importo annuale di € 365.000,00, oltre IVA, al fine di poter effettuare, in caso di urgenza, anche un solo intervento di notevole complessità tecnica e di considerevole costo di esecuzione;
- la presa d'atto della validazione del progetto definitivo, così come integrato, da parte del RUP in data 13/11/2017, Prot. NP 2017/1608;
- l'esecuzione dei lavori mediante contratto "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016, per un importo dei lavori medesimi pari a Euro 365.000,00, di cui Euro 25.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;
- l'aggiudicazione dei lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi della riduzione dei termini minimi prevista dall'art. 36, comma 9, D.Lgs. citato secondo le indicazioni riportate nell'allegato disciplinare di gara;
- la modalità di aggiudicazione dei lavori, con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, secondo le indicazioni riportate nel disciplinare di gara e alle condizioni e oneri del Capitolato Speciale d'Appalto, dello Schema di Accordo Quadro e del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n.145, per quanto ancora vigente e in quanto compatibile con le disposizioni del D.Lgs. 50/2016;

-

Considerato:

- che l'art. 95, comma 4, lettera a) del Codice dei Contratti ammette la possibilità di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo per i lavori d'importo pari od inferiore ad € 2.000.000,00, quando l'affidamento avviene con procedure ordinarie e sulla base di un progetto esecutivo;

- che l'art. 216, comma 4 del Codice dei Contratti, penultimo capoverso, dispone che " fino alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale di cui all'art 23, comma 3 bis, dello stesso Codice, l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere;

- che la scelta dell'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro risulta l'unica possibile, all'interno del Codice dei Contratti, che permetta di sottoscrivere, con un operatore economico in possesso di adeguata qualificazione, un contratto per l'esecuzione di opere, non programmate, a condizioni prefissate dall'esperimento di gara pubblica e sulla scorta di documentazione progettuale che trova il suo fondamento nell'esperienza maturata dagli uffici, in esito ad urgenze che si possono concretizzare per eventi straordinari ovvero, per il venir meno della capacità di rispondere alle funzioni originarie di strutture ed opere di proprietà o di competenza del Comune di Genova;

- che l'Accordo Quadro in argomento trova definizione nel programma triennale dei LL.PP.;

Considerato inoltre:

- che allo scopo di rendere disponibile nel minor tempo possibile l'operatività dell'accordo quadro in argomento si è valutata la possibilità di modificare le condizioni di aggiudicazione dei lavori con l'applicazione del sopra richiamato art. 95, comma 4, del Codice dei Contratti in quanto il

progetto approvato prevede l'esecuzione di manutenzioni, anche in regime di urgenza e somma urgenza, che possono trovare definizione nella combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere efficacemente la propria funzione;

- che, l'esperienza maturata nel corso degli ultimi anni in esito all'esperimento di procedure di cui all'art. 95, comma 2 del Codice dei Contratti per l'assegnazione di lavori di manutenzione non programmabili attraverso Accordi Quadro ha manifestato difficoltà nella scelta e conseguente analisi di criteri indispensabili ad una corretta valutazione degli aspetti di economicità tecnica e qualitativa, facendo risultare al termine della procedura di rilievo particolare la sola parte economica del bando;

Ritenuto:

- che l'utilizzo, nella fattispecie in argomento, del criterio del prezzo più basso al quale associare quanto stabilito per l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, commi 2 ed 8 del Codice dei Contratti, possa garantire la Civica Amministrazione l'adozione di un prezzo equo del contratto e garantire altresì all'operatore economico una valutazione maggiormente equilibrata della propria offerta;

- di confermare le conclusioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2017-183.1.0.-29 del 14.11.2017, esecutiva, con la sola sostituzione del disciplinare di gara a procedura aperta accompagnato dai relativi allegati e modelli di dichiarazione per gli operatori economici partecipanti, documentazione che si allega quale parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Atteso che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del Bilancio Comunale né alcun riscontro contabile;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

DETERMINA

1) di approvare, per quanto esposto nelle premesse, la modifica del criterio di aggiudicazione relativo all'appalto "Interventi urgenti non programmabili su tombinature, argini, ponti e briglie di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale. Accordo Quadro per gli anni 2017-2018-2019", approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2017-183.1.0.-29 del 14.11.2017, esecutiva, prevedendo l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 95, comma 4 del Codice dei Contratti, trovando applicazione quanto stabilito all'art. 216, comma 4 del Codice citato;

2) di confermare, per quanto esposto nelle premesse, le conclusioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2017-183.1.0.-29 del 14.11.2017, esecutiva, con la sola sostituzione del disciplinare di gara a procedura aperta accompagnato dai relativi allegati e modelli di dichiarazione per gli operatori economici partecipanti, documentazione che si allega quale parte integrante del presente provvedimento;

3) di approvare il nuovo disciplinare di gara a procedura aperta accompagnato dai relativi allegati e modelli di dichiarazione per gli operatori economici partecipanti, documentazione allegata quale parte integrante del presente provvedimento;

4) di dare mandato alla Direzione Stazione Unica Appaltante e alla Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo per tutte le incombenze di ulteriore rispettiva competenza;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 5) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Dott. Arch. Roberto Valcalda

